



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Settore N.4 - Polizia Municipale

Ordinanza n. 73 del 28/06/2024

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE NELL'INTERSEZIONE TRA VIA MATTEOTTI E VIA PASCOLI DAL 01/07/2024 AL 08/07/2024, LAVORI SULLA RETE IDRICA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

- con prot. 22955 del 26/06/2024, è pervenuta da parte del Responsabile del Settore Complesso Distribuzione U.O. Distretto 1 -Cagliari, Ing. Raffaella Pinna, una richiesta di ordinanza per la chiusura alla circolazione veicolare nell'area dell'intersezione tra le vie Matteotti e Pascoli, dal 1 luglio 2024 all'8 luglio 2024, per l'esecuzione di lavori sulla rete idrica;

VALUTATA positivamente l'istruttoria del procedimento e considerato che per l'esecuzione dei lavori è necessaria l'istituzione del divieto di transito veicolare;

CONSIDERATO che per l'esecuzione dei lavori è necessaria l'istituzione del divieto di circolazione nella via Matteotti intersezione con la via Pascoli e che la modifica della circolazione del traffico veicolare sarà disciplinata nel seguente modo:

- via Matteotti direzione via F. Serafini, deviazione del traffico veicolare nella via Martini;
- via Matteotti direzione via Mazzini, deviazione del traffico veicolare direzione la via F. Serafini e via Emanuela Loi;
- vicolo III^A Matteotti direzione via Matteotti, sarà obbligatoria la svolta a sinistra;
- via Pascoli strada a doppio senso di circolazione con accesso e uscita nel Corso Gramsci, per consentire l'uscita e l'accesso ai residenti;

VISTI:

- gli art. 7, 21 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.gs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
- l'art. 107 del D.L.gs 267/2000, recante il "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la disposizione sindacale di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa n. 5 del 01/02/2024;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

ORDINA

l'istituzione del divieto di transito veicolare nell'area di intersezione tra le vie Matteotti e Pascoli, con deviazione dei flussi di circolazione rispettivamente:

- via Matteotti direzione via F. Serafini, deviazione del traffico veicolare nella via Martini;



- via Matteotti direzione via Mazzini, deviazione del traffico veicolare direzione la via F. Serafini e via Emanuela Loi;
- vicolo III^a Matteotti direzione via Matteotti, sarà obbligatoria la svolta a sinistra;
- via Pascoli strada a doppio senso di circolazione con accesso e uscita nel Corso Gramsci, per consentire l'uscita e l'accesso ai residenti della via Pascoli;

DISPONE

che per motivi legati alla sicurezza delle persone **la Ditta provveda:**

- all'installazione della segnaletica secondo le modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 recante "Regolamento di esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della strada";
- per il tramite del responsabile preposto per la sicurezza nel cantiere, all'utilizzo della segnaletica stradale recante LAVORI IN CORSO e di tutti gli altri accorgimenti necessari, sia diurni ed eventualmente notturni (lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente;
- a far rimuovere dall'impresa la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente;
- ad aver cura che, sino alla conclusione dei lavori, l'impresa, provveda costantemente a sorvegliare e mantenere la segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali;

Per quanto non espressamente menzionato nella presente ordinanza, l'impresa esecutrice dovrà provvedere a porre in essere tutti gli accorgimenti contenuti nel decreto interministeriale 4 marzo 2013 relativo alla sicurezza della segnaletica nei cantieri di lavoro (G.U 67 del 20.03.2013).

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, l'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.L.gs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 868,00 sino ad un massimo di € 3.471,00, e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Gli ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale e tutti i soggetti istituzionalmente preposti, di cui all'art.12 del D.L.gs. 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati della vigilanza e dei controlli sul rispetto della presente ordinanza.

SI INFORMANO

Gli interessati che: il **Responsabile del procedimento** è la Dott.ssa Roberta Maxia.

- Ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza è ammesso **ricorso**:
- entro 60 giorni al Ministro dei Lavori Pubblici ai sensi del dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada, con le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495;

